



Modifica all'articolo 78 del codice della strada in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione

A.C. 2201

Dossier n° 560 - Schede di lettura
9 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2201
Titolo:	Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Marchetti
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	16 gennaio 2025
assegnazione:	28 febbraio 2025
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, X e XIV

Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **due articoli** e novella l'articolo **78** del **Codice della strada** (di cui al d.lgs. n. [285 del 1992](#)), al fine di semplificare le procedure in materia di **modifica delle caratteristiche dei veicoli a motore**. Partendo dall'assunto che l'attuale disciplina costituisca un vincolo normativo che ostacola lo sviluppo produttivo di componenti e dispositivi, quali, per esempio, ricambi, accessori etc. - il testo proposto intende consentire le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali delle vetture, secondo una procedura più semplice declinata nell'articolato.

Il mercato delle componenti e dei dispositivi destinati a modificare le caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore si colloca nell'*aftermarket* automobilistico e comprende la produzione, l'importazione, la distribuzione e l'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (ad es. elementi di sospensione e frenatura, impianti di scarico, dispositivi di illuminazione, ruote e pneumatici, parti di carrozzeria, unità elettroniche e relative calibrazioni) suscettibili di incidere su prestazioni, sicurezza, emissioni e destinazione d'uso del veicolo.

Si ricorda, in via preliminare, che nel contesto normativo nazionale, quando le modifiche riguardano caratteristiche rilevanti ai fini dell'omologazione o dispositivi di equipaggiamento, la disciplina prevede in via generale la sottoposizione del veicolo a visita e prova presso gli uffici competenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

In particolare, il citato **articolo 78** del Codice della Strada si compone di **quattro commi** e stabilisce che, quando vengono effettuate **modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo a motore o su un rimorchio** e ai relativi dispositivi di equipaggiamento previsti dagli articoli 71 e 72 del Codice della strada, oppure viene **sostituito o modificato il telaio**, il veicolo deve essere **sottoposto a visita e prova** presso i competenti uffici del **Dipartimento per i trasporti terrestri** e, in esito positivo, deve essere **aggiornato il documento di circolazione**.

L'articolo demanda poi a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità e le procedure per gli accertamenti e per l'aggiornamento della carta di circolazione, nonché le tipologie di modifiche per le quali la visita e prova non è richiesta, anche con riferimento ai veicoli adattati per le persone con disabilità. Tale [decreto è stato adottato l'8 gennaio 2021](#) e i suoi allegati sono stati aggiornati dal [decreto del 5 novembre 2021](#) e dal [decreto del 19 maggio 2022](#).

La disposizione prevede altresì che gli uffici competenti comunichino al Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.) le modifiche approvate entro sessanta giorni, esclusivamente per i conseguenti adeguamenti fiscali.

I successivi commi, invece, recano il regime sanzionatorio. In particolare, la circolazione con un veicolo modificato senza che risulti effettuata con esito favorevole la prescritta visita e prova, o con telaio sostituito

o modificato senza il medesimo adempimento, comporta una **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro **430** a euro **1.731**, nonché la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione**.

L'**articolo 1** del provvedimento in rassegna si innesta in questo quadro, aggiungendo all'articolo 78 i **commi da 4-bis a 4-quinquies**, volti a semplificare le procedure per i prodotti **omologati in Italia** o in **Paesi UE**.

Nel dettaglio, il neo introdotto **comma 4-bis** stabilisce che le disposizioni dei commi da 1 a 4 (v. *supra*) **non si applicano** ai componenti o dispositivi di equipaggiamento non previsti in origine dal costruttore del veicolo, purché **omologati** – in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea – per **tipo e modello di veicolo**. Pertanto, dispone che i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione verificano che tali componenti o dispositivi siano **contrassegnati all'origine** con l'indicazione delle **generalità del produttore** e degli estremi dell'**omologazione**. Qualora l'omologazione sia stata rilasciata da un altro Stato membro, deve essere inoltre allegata **copia tradotta in lingua italiana, asseverata dal produttore**.

Il **comma 4-ter** dispone che, in questi casi, il veicolo deve essere sottoposto solo ad una **visita** e non anche a una prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. La visita è, infatti, volta alla **sola constatazione della corretta installazione** della componente o del dispositivo montato, secondo le indicazioni contenute nell'omologazione. In caso di **esito positivo** si procede all'aggiornamento della **carta di circolazione**.

Il **comma 4-quater** prevede, in considerazione di particolari e contingenti situazioni operative dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che le suddette attività di verifica possano essere svolte, previa iscrizione in un apposito registro, **da imprese di autoriparazione** operanti nei settori della **meccatronica**, della **carrozzeria** e della **gommista**, nonché **da imprese che**, pur esercitando prevalentemente attività di **commercio di veicoli**, svolgano altresì – con carattere **strumentale o accessorio** – attività di **autoriparazione**, e **da enti privati autorizzati**.

Pertanto, il **comma 4-quinquies** demanda ad un **regolamento adottato con decreto del MIT**:

- l'istituzione del citato registro;
- la definizione delle modalità e requisiti di iscrizione al registro;
- il dettaglio dei requisiti tecnico-professionali e le caratteristiche minime di attrezzature e locali necessarie per il corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dei soggetti iscritti.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dalle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e disponibili a legislazione vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della circolazione stradale rientra nella **competenza esclusiva dello Stato**, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'art.117, secondo comma, Cost., in particolare alla lettera *h*), relativa alla materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" (Corte costituzionale, sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).